

VIANINI LAVORI S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Montello n. 10

Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584,

R.E.A. n. 461019

Capitale Sociale di Euro 43.797.505 i.v. –



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25
GIUGNO 2007 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. DEL 5 NOVEMBRE
1998, N. 437 E DELL'ART. 92, 1° COMMA, LETT. A) DEL
"REGOLAMENTO EMITTENTI"**

**Modifiche statutarie anche ai fini dell'adeguamento alla Legge 28
dicembre 2005, n. 262 ed al Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303:
proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 13. Aggiunta di un nuovo articolo
e rinumerazione di alcuni articoli.**

VIANINI LAVORI S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Montello n. 10

Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584,

R.E.A. n. 461019

Capitale Sociale di Euro 43.797.505 i.v. –



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 303 del 2006 (di seguito “Riforma del Risparmio”), ha introdotto nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 25 gennaio 2007 e le società quotate presso Borsa Italiana S.p.A. hanno tempo fino al 30 giugno 2007 per adeguare i propri statuti.

Lo scorso 4 maggio 2007, inoltre, la Consob ha provveduto ad emanare i regolamenti attuativi della Riforma del Risparmio tramite la Delibera n. 15915 recante modificazioni e integrazioni della delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Alla luce di tali elementi, il Consiglio di Amministrazione, nell’odierna riunione, ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo Statuto Sociale della Società alle disposizioni di legge intervenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, altresì, di proporre una ulteriore modifica statutaria in materia di ripartizione dell’utile di esercizio.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato

sub “A”, che pone a raffronto l’attuale testo dello Statuto e le modifiche proposte.

In particolare le modifiche proposte riguardano:

- L’introduzione all’art. 7 dell’attuale Statuto del meccanismo del “voto di lista” per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società in ottemperanza al disposto dell’art. 147 ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come modificato dalla Riforma del Risparmio, nonché l’indicazione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle liste di candidati da parte degli Azionisti. La Riforma del Risparmio ha infatti stabilito che lo Statuto debba prevedere l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati, determinando la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero a quella percentuale stabilita da Consob con proprio regolamento;
- L’introduzione, all’art. 11 dell’attuale Statuto, delle previsioni volte a disciplinare le modalità di nomina del Collegio Sindacale, nonché l’elezione del Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza. In ottemperanza al disposto dell’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 come modificato dalla Riforma del Risparmio vengono specificate le modalità ed i termini di presentazione delle liste dei candidati, nonché le modalità di riparto delle nomine all’esito delle votazioni, al fine di assicurare l’elezione di un Sindaco effettivo da parte della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento, prevedendo in tal caso che detto Sindaco assuma la carica di Presidente del Collegio sindacale;
- L’introduzione di un nuovo articolo 12 contenente l’indicazione dei requisiti di professionalità e le modalità di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in ottemperanza al disposto dell’art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 come modificato dalla Riforma del Risparmio. Tale figura professionale sarà chiamata ad attestare con propria dichiarazione scritta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili societarie degli atti e delle comunicazioni della società contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- La previsione, all'art. 13 dell'attuale Statuto, di mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione nella sua discrezionalità, una quota pari all'1,5% dell'utile di esercizio da destinare, tra l'altro, ad attività ed iniziative di carattere sociale, culturale, di ricerca, artistica, ecc..

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Vianini Lavori S.p.A. udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione:

delibera

- A) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, così come illustrate nell'apposita relazione messa a disposizione del pubblico;
- B) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ogni potere opportuno per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità, ivi comprese quelle pubblicitarie, connesse all'attuazione della presente delibera e per introdurre in quest'ultima le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;

Roma, 11 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mario Delfini

ALLEGATO “A”

STATUTO VIGENTE	STATUTO VIGENTE
ARTICOLO 7 – AMMINISTRATORI	ARTICOLO 7 – AMMINISTRATORI
La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 15 membri.	La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 15 membri.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.	I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
	L’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.
	Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.
	Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.
	Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
	I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all’elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.
	Il primo candidato della lista di minoranza che

	abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
	In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.
	Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.
	Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente fino a tre Vice Presidenti e fino a due Consiglieri Delegati; la legale rappresentanza della Società spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro.	Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente fino a tre Vice Presidenti e fino a due Consiglieri Delegati; la legale rappresentanza della Società spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza singolarmente o congiuntamente a soggetti anche non dipendenti della Società.	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza singolarmente o congiuntamente a soggetti anche non dipendenti della Società.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'Art. 2381 cod. civ.	Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'Art. 2381 cod. civ.

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere conferite Procure speciali, anche a soggetti non dipendenti della Società, dal Presidente, dai Vice Presidenti, o dai Consiglieri Delegati.	Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere conferite Procure speciali, anche a soggetti non dipendenti della Società, dal Presidente, dai Vice Presidenti, o dai Consiglieri Delegati.
Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sue controllate, con periodicità almeno trimestrale. Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.	Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sue controllate, con periodicità almeno trimestrale. Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.	Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.	Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.
ARTICOLO 11 – SINDACI	ARTICOLO 11 – SINDACI
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.	Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di elenchi presentati dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale. Gli elenchi devono essere depositati presso la Sede Sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.	L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.
	Nel caso in cui alla data di scadenza del

	<p>termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</p>
	<p>Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.</p>
<p>Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente da parte dei candidati medesimi; in alternativa all'attestazione può essere depositata una dichiarazione con la quale i candidati affermino, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.</p>	<p>Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.</p>
<p>Gli elenchi per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale devono essere ripartiti in due sezioni, rispettivamente di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di Sindaco Effettivo e di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di Sindaco Supplente.</p>	<p>Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.</p>

<p>Ciascun Socio potrà presentare e votare un solo elenco ed ogni candidato potrà candidarsi in un solo elenco, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>
<p>I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea.</p>	
<p>All'esito della votazione risulteranno eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla carica di Presidente il candidato n. 1 della sezione "Sindaci Effettivi" dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti; • alla carica di Sindaco Effettivo il candidato n. 2 dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato n. 1 dell'elenco che ha ottenuto il secondo miglior risultato, ambedue della sezione "Sindaci Effettivi"; • alla carica di Sindaco Supplente i candidati n. 1 e n. 2 della sezione "Sindaci Supplenti" dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato n. 1 dell'elenco che ha ottenuto il secondo miglior risultato. 	<p>All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Risulteranno altresì eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza; – un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.
<p>In caso di presentazione di un solo Elenco o nel caso in cui un solo elenco riporti voti, risulteranno eletti tutti i candidati dello stesso.</p>	<p>In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.</p>
<p>In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco.</p>	<p>In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco.</p>
<p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p>	<p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p>
<p>Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco</p>	<p>Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco</p>

in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.	in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.	I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.	Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.	Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
	ART. 12 – DIRIGENTE PREPOSTO
	Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell’esercizio dell’attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
	Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall’incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

ARTICOLO 13 - RIPARTIZIONE UTILI	ARTICOLO 14 - RIPARTIZIONE UTILI
Gli Utili netti di ciascun esercizio saranno ripartiti nel modo che segue:	Gli Utili netti di ciascun esercizio saranno ripartiti nel modo che segue:
– il 5% alla riserva ordinaria fino a che abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.	– il 5% alla riserva ordinaria fino a che abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
	– l'1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione;
Il residuo tra i Soci in parte proporzionale al numero delle azioni, salvo diversa disposizione presa dall'Assemblea.	Il residuo tra i Soci in parte proporzionale al numero delle azioni, salvo diversa disposizione presa dall'Assemblea.